

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DELLA FENICE”

ART. 1

È costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice civile, dell'art.90 della legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DELLA FENICE” in breve “A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE”

ART. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Genova.

La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto previo invio della documentazione richiesta agli uffici di competenza; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 3 (carattere dell'associazione, scopi e principi ispiratori)

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione non ha scopo politico né di lucro.

L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

ART. 4 (durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa può essere sciolta dall'assemblea straordinaria degli associati a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci regolarmente iscritti a libro soci

ART. 5 (oggetto)

L'associazione ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nel settore delle attività sportive l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allo **Sport del Tiro con l'arco in tutte le sue discipline.**

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;

- l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport;

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative

federazioni del C.O.N.I.

La Associazione intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

In particolare, l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

ART. 6 (attività diverse, secondarie e strumentali)

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promozionale, pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla

	promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline	
	sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico	
	dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi	
	di spettacolo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, 	
	risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di	
	approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali. 	
	Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi	
	precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare	
	rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti	
	anche fondiari.	
	L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni,	
	imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano	
	ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire	
	raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti,	
	licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti	
	nell'ambito della propria attività.	
	ART. 7 (entrate)	
	I proventi dell'associazione sono costituiti:	
	- dalle quote di iscrizione degli associati;	
	- dalle quote di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati;	
	- dai contributi di partecipazione a singole attività, deliberate dal Consiglio Direttivo;	
	- dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da	

altre iniziative sociali;

- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni a associati, tesserati,

partecipanti e a terzi;

- da eventuali contributi straordinari degli associati;

- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;

- da proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti

e indennità legate alla formazione degli atleti;

- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 8 (divieto di distribuzione utili)

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione

non siano imposte dalla legge.

ART. 9 (associati)

Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in

Italia, compresi i minori di età che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro

che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e

irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e

si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto,

partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza

discriminazione alcuna.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.

La qualifica di socio è intransferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i

contributi associativi non sono rivalutabili.

In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l'art. 16 del D.lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

L'associazione è composta:

- dagli associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione;
- dagli associati onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;

- dagli associati ordinari i quali sono ammessi a domanda controfirmata dal Consiglio Direttivo.

- dai Soci junior: sono gli associati che non hanno compiuto la maggiore età. L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il versamento della quota associativa di entità ridotta. Al compimento della maggiore età gli Junior sono iscritti automaticamente nella categoria degli associati ordinari.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso. L'eventuale giudizio negativo del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.

ART. 10 (diritti e doveri)

DIRITTI

Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.

Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall'art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

Ogni associato ha diritto a un voto.

La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

DOVERI

- I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro un mese dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.

- Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati e aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

- Tutti i soci hanno il dovere di:
 - accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
 - osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;

- osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
- corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento e formazione dei consociati;
- difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ART. 11 (organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

- ASSEMBLEA

ART. 12

L'assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla

designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di due deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori, utilizzando a tale scopo un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia. Se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, non è necessario l'assistenza del segretario.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori (se eletto);

le modifiche dello statuto;

la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza

dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti.

Le delibera dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto favore di almeno tre quarti

(3/4) degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto, delle operazioni

straordinarie e sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le

modalità di liquidazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque

momento dai soci presso la sede della Associazione.

ART. 13 (convocazione)

L'assemblea è convocata:

- dal presidente in carica;

- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;

- dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto);

- a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote

associative.

La convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec, al recapito, risultante dal libro degli Associati e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell'informazione, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

- CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La revoca dei componenti del Consiglio

Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

ART. 15 (poteri)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.

Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.

Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta assemblea elettiva su comunicazione del Consigliere Anziano o in mancanza di questo su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri stessi. I componenti del consiglio direttivo nominano nel loro

ambito il presidente e il vicepresidente vicario. Possono nominare altresì il segretario e il

tesoriere, che possono anche non essere membri del consiglio direttivo.

I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si

intendono automaticamente decaduti dalla carica e saranno sostituiti da coloro che, in sede di

assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti. In assenza di una lista di non eletti

dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei sostituti. Medesima

procedura sarà seguita in caso di dimissioni dei consiglieri.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea

l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e

senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua

nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le

funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

Il consiglio direttivo si riunisce normalmente due volte l'anno, su convocazione del presidente.

Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga

fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione

e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che

tutti i consiglieri possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di

ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti

gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'associazione in

ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.

In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- la predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati;
- la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- la predisposizione del bilancio sociale;
- l'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e deliberazioni in ordine alle stesse;
- la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati;
- la tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;
- la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
- l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- la convocazione delle assemblee degli associati;
- la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
- il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
- la ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

- Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo.
- Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
- Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.
- L'assemblea degli associati può, su proposta del consiglio direttivo, nominare un

presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il presidente onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto⁶².

SEGRETARIO E TESORIERE

- Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
- Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.
- Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona. Non possono coincidere con la figura del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

- L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

• In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.

• L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.

• L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

• L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.

• Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.

• L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

• I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

ART. 16 (quota sociale)

La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota non è soggetta a rivalutazione.

ART. 17 (Prestazioni dei volontari)

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

..... ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

- Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

- I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network) dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per

la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

- Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 7 giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network).

- In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito, su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo o del revisore, se nominato, da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.

- Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

.... LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del consiglio direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

I libri sociali - fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.

I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta

per iscritto all'associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

... INCOMPATIBILITÀ

- La qualità di membro del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'associazione, sia esso di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione di natura diversa da quella sportiva dilettantistica o di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V - Capo I - del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

- La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

- La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.

ART.18 (Tesserato)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici»;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di

concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive

Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di

partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e

regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme

dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale,

Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 19 (scioglimento)

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o

più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad

altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di

controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

...

REGOLAMENTO INTERNO

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento

predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice civile in materia

di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021, e successive

modificazioni ed integrazioni nonché - per le attività di natura sportiva dilettantistica - i

regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Genova, li 02/12/2023

Firma Del Segretario dell'Assemblea



Firma Del Presidente dell'Assemblea



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 02/12/2023, N° 1125

Col pagamento di Euro 110000

02/12/2023

IL FUNZIONARIO

P. M. M. M.